REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNTZIA

PRESIDENZA

Direzione Generale della Centrale di Committenza
Servizio Lavori e servizi di architettura e ingegneria

VERBALE ISTRUTTORIA

PNRR/M6 – Piano nazionale di ripresa e resilienza / Missione 6 Salute – Componente 2 Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale – Intervento 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero "Grandi Apparecchiature Sanitarie"

Procedura aperta per l'affidamento dei lavori di ristrutturazione del sito di risonanza magnetica presso il presidio ospedaliero CTO di Iglesias – Applicazione C.A.M. D.M. 23 giugno 2022 – Gara su delega di Asl n° 7 Sulcis Iglesiente – Finanziata con fondi PNRR – CUP: B34E22000380006 – CIG B76A1CF71E

Con Determinazione della Direttrice del Servizio Lavori e Servizi di architettura e ingegneria n. 866 del 10.09.2025, si è proceduto all'esclusione degli Operatori NONNIS COSTRUZIONI SRL, ANGELO SCANO SRL e CO.I.R. CONSORZIO ARTIGIANI, risultati relativamente primo, secondo e terzo operatore non anomalo della prima graduatoria di gara.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 77 8 aprile - 30 maggio 2025 (GU n.23 del 4-6-2025) ha stabilito che, anche nel caso in cui venga applicato il meccanismo dell'inversione procedimentale, *"Il principio di invarianza della soglia, tuttavia, opera solo a seguito dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione. Fino quel momento, la soglia può essere oggetto di rettifica, in modo che si tenga conto dell'esclusione dalla gara di imprese prive dei requisiti di partecipazione o presentatrici di offerte invalide, ovvero della riammissione di imprese illegittimamente escluse"*.

Pertanto, con Determinazione della Direttrice del Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria del 17.09.2025, n. 907, prot. 9997, si è provveduto ad annullare in autotutela, ai sensi dell'art. 21-nonies della legge n. 241/1990, la parte del provvedimento della Direttrice del Servizio Lavori e Servizi di architettura e ingegneria n. 866 del 10.09.2025 nella quale veniva disposta l'esclusione degli Operatori ANGELO SCANO SRL e CO.I.R. CONSORZIO ARTIGIANI, identificati quali secondo e terzo operatore non anomalo della graduata provvisoria errata a causa del mancato ricalcolo della soglia di anomalia a seguito dell'esclusione del primo operatore non anomalo.

Con il provvedimento adottato, inoltre, è stata disposta la riammissione alla procedura in oggetto degli Operatori ANGELO SCANO SRL e CO.I.R. CONSORZIO ARTIGIANI, al solo fine di procedere al corretto calcolo della soglia di anomalia, e si è dato atto che, nel caso in cui gli stessi, a seguito del ricalcolo della soglia di anomalia, dovessero risultare primo operatore non anomalo, verranno richiamate le motivazioni sostanziali sulla carenza dei requisiti delle offerte che avevano condotto all'esclusione degli stessi a seguito della collocazione nel secondo e terzo posto della errata graduatoria provvisoria.

Nelle more dell'adozione del provvedimento di annullamento in autotutela, al fine di agire con la massima tempestività nel rispetto del principio di risultato di cui all'art. 1 del D. Lgs. 36/2023 e di

non incorrere nella perdita del finanziamento, la cui OGV è prevista per il mese di marzo 2026, la Responsabile del procedimento ha provveduto alla verifica della documentazione amministrativa delle restanti offerte.

Vengono riscontrate alcune incompletezze e irregolarità nella documentazione presentata da alcuni di codesti Operatori economici, pertanto, in data 12 settembre 2025, tramite la funzionalità della piattaforma SardegnaCAT, si è proceduto ad inoltrare la richiesta di soccorso istruttorio, ai sensi dell'art. 101 del Codice dei Contratti, e ad assegnare 5 giorni, come previsto nel disciplinare di gara, per la trasmissione di quanto richiesto a pena di esclusione.

Il giorno 18 settembre 2025, alle ore 13:00, scaduti i termini per la trasmissione di quanto richiesto agli Operatori in sede di soccorso istruttorio la Responsabile ha proceduto a effettuare nuovamente il calcolo della soglia di anomalia, utilizzando il metodo A di cui all'allegato al Codice II.2, implementato tramite l'omonima funzionalità della piattaforma SardegnaCAT.

Al fine di allineare l'iter procedimentale a quanto disposto dalla Corte Costituzionale nel dispositivo della sentenza richiamata, si è proceduto a escludere dalla piattaforma e a ricalcolare la soglia di anomalia ogni qualvolta il primo operatore non anomalo sia stato ritenuto carente dei requisiti.

I requisiti di qualificazioni richiesti sono: la categoria OG1 classifica II, la categoria OS28 classifica I e OS30, il cui requisito, essendo la categoria di importo inferiore ai 150.000 euro, dimostrabile secondo il disposto dell'articolo 28 dell'Allegato al Codice II.12. Come da rettifica disposta con provvedimento della Direttrice del Servizio Lavori e Servizi di architettura e ingegneria del 23 luglio 2025, n. 697, per la partecipazione alla presente procedura veniva richiesto che l'Operatore qualificato per la categoria OS28, fosse in possesso della certificazione UNI/EN/ISO 13485/2021. In carenza di tale ultimo requisito di qualificazione la *lex specialis* ha previsto la possibilità di ricorrere all'istituto dell'avvalimento (vedasi paragrafo 7 del disciplinare di gara).

Tutte le operazioni sono certificate dalla Piattaforma.

I calcoli della soglia di anomalia formano parte integrante e sostanziale del presente verbale di istruttoria.

Ciò premesso, a seguito dell'esclusione dell'Operatore economico NONNIS COSTRUZIONI SRL, si è proceduto al ricalcolo della soglia di anomalia.

→ A seguito del ricalcolo, la soglia di anomalia è pari a 21,9807659091 e il primo operatore non anomalo è SURIANO MICHELANGELO, avendo offerto un ribasso del 21,79.

SURIANO MICHELANGELO

L'Operatore economico partecipa in qualità di impresa singola. Allega una "istanza di ammissione impresa singola" nella quale dichiara che intende subappaltare il 100% della categoria OS30, di essere iscritto alla White List della Prefettura, Ufficio territoriale del Governo di Palermo, con validità

fino al 29 aprile 2025 e allega l'istanza di rinnovo, dichiara di essere in possesso delle abilitazioni di cui alle lettere c) d) e) g) dell'art. 1 del DM 37/2008. Dichiara di essere in possesso dell'attestazione SOA per le categorie OG1 II e OS28 II.

Nel DGUE dichiara di non ricorrere all'avvalimento e di subappaltare il 100% dei "Lavori di installazione di impianti di riscaldamento e di altri impianti elettrici per edifici."

Dalla documentazione non emerge come l'Operatore economico intenda qualificarsi per la certificazione UNI/EN/ISO 13485/2021 e per la categoria OS30.

Si è pertanto provveduto a inviare la richiesta per la trasmissione della documentazione dalla quale fosse possibile evincere come l'Operatore intendesse soddisfare il requisito di qualificazione per la certificazione UNI/EN/ISO 13485/2021 e per la categoria OS30. Si è richiesto, inoltre, che l'Operatore trasmettesse la dichiarazione mancante in merito alle abilitazioni del DM 37/2008 non in suo possesso.

Entro i termini assegnati, l'Operatore riscontra riportando quanto segue:

"*In merito alla richiesta del come si intendesse soddisfare il requisito della categoria OS30 e il requisito della certificazione ISO 13485/2021, l'impresa scrivente in sede di gara ha dichiarato subappalto al 100% della categoria OS30 quindi in seguito ad una eventuale aggiudicazione si verificheranno tali requisiti in capo all'impresa subappaltatrice.*

Stesso discorso per le abilitazioni 37/2008 in quanto le attività previste nelle lettere a) e b) rientrano nel raggio d'azione della qualifica OS30 e quindi soddisfatte con la dichiarazione di subappalto sopra descritta (cfr. Allegato II.12 tabella A declaratorie)."

Nel paragrafo 6 del Disciplinare di gara, "REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA", come rettificato con provvedimento della Direttrice del Servizio Lavori e Servizi di architettura e ingegneria del 23 luglio 2025, n. 697, viene indicato che l'Operatore economico, a pena di esclusione, debba essere in possesso dell'abilitazione secondo la norma UNI/EN/ISO 13485/2021 per le lavorazioni relative agli impianti gas medicali (rientranti nelle lavorazioni della categoria OS28). Il requisito poteva essere ottenuto tramite l'avvalimento mentre, come specificato anche nella FAQ n. 6, non era possibile ricorrere al subappalto per la qualificazione.

Nel documento "FAQ al 19.08.2025", veniva fornito il seguente chiarimento:

Quesito n. 6 – UNI/EN/ISO 13485/2021 – Si chiede di confermare che è possibile ricorrere al "subappalto qualificante" per la certificazione ISO 13485, indicando le generalità della ditta subappaltatrice già nel DGUE e nella domanda di partecipazione.

Risposta n. 6 – No, non è possibile ricorrere al subappalto qualificante. Se non si è in possesso della certificazione UNI 13485/2021 è possibile ricorrere all'avvalimento, se non si è in possesso né della categoria OS 30 né della certificazione richiesta è possibile ricorrere all'avvalimento con

operatore in possesso di entrambe, oppure partecipare in raggruppamento sempre con operatore in possesso di qualificazione OS30 e certificazione. Si rimanda al paragrafo 6 del disciplinare.

Il quesito si intende modificato ai sensi della Determinazione della Direttrice del Servizio Lavori e Servizi di architettura e ingegneria del 23.07.2025, n. 697, e pertanto il requisito della certificazione UNI/EN/ISO 13485/2021 è attribuito alla categoria OS28.

Primariamente, si rileva che l'Operatore attribuisce la certificazione UNI 13485/2021 alla categoria OS30, senza tenere conto della modifica intervenuta con la Determinazione della Direttrice del Servizio Lavori e Servizi di architettura e ingegneria del 23.07.2025, n. 697, a seguito della quale la certificazione era stata attribuita alla categoria OS28 ed era stata prorogata la scadenza della presentazione delle offerte.

Per quanto riguarda il requisito della certificazione UNI/EN/ISO 13485/2021, richiesto ai fini della qualificazione in fase di partecipazione alla procedura di gara, si specifica quanto segue.

La certificazione in questione è stata richiesta dalla Stazione Appaltante quale requisito necessario, a pena di esclusione, ai fini della partecipazione alla procedura di gara. Alla base della scelta operata si pone, evidentemente, la natura della "certificazione" che assicura alla stazione appaltante adeguate garanzie in ordine al fatto che l'operatore economico che esegue l'appalto soddisfa determinati *standard* qualitativi attestati da un organismo accreditato al rilascio della certificazione di qualità stessa. La certificazione di qualità rappresenta così un requisito "soggettivo", in quanto attinente ad uno specifico "status" dell'imprenditore che abbia ottemperato alla specifica normativa in materia di processi di qualità. Pertanto, coerentemente con la descritta natura, il possesso del requisito in questione deve essere dimostrato attraverso una delle modalità descritte dalla Stazione Appaltante in risposta al suddetto quesito.

Contrariamente al descritto inquadramento del requisito in oggetto, l'Operatore economico intenderebbe qualificarsi attraverso l'istituto del subappalto il quale, come noto, rappresenta un istituto che attiene alla fase esecutiva. Al riguardo, è appena il caso di evidenziare che la sua disciplina è contenuta all'art. 119 del D. Lgs. 36/2023 della Parte VI del Codice dei contratti, nella quale trovano sede gli istituti relativi all'esecuzione dell'appalto.

Tuttavia, come indicato nei documenti di gara sopra richiamati, poiché la richiesta del requisito attiene alla qualificazione ai fini della partecipazione alla procedura di gara, e non a quella relativa alla fase dell'esecuzione, l'istituto al quale ricorrere correttamente in caso di assenza del requisito era quello dell'avvalimento, la cui disciplina, normata dall'art. 104 del D. Lgs. 36/2023, consente di "*acquisire un requisito necessario alla partecipazione a una procedura di aggiudicazione di un appalto*".

Alla luce del descritto inquadramento, non può che discendere la conclusione secondo cui il richiamato operatore economico è privo del possesso del requisito della certificazione UNI/EN/ISO 13485/2021 richiesto dalla Stazione Appaltante come elemento indispensabile ai fini della partecipazione alla procedura di gara in oggetto.

Si specifica, inoltre, che, al momento della pubblicazione del bando, avvenuta con Determinazione della Direttrice del Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria n. 598 del 25 giugno 2025, si era ritenuto di attenersi unicamente al dato normativo e di uniformare i documenti di gara all'art. 71 del D. Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, che prevede quanto segue: *"All'articolo 226 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis.A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è abrogato l'articolo 12 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80.»".*

Come sopra evidenziato, tuttavia, la questione dirimente in merito all'ammissibilità dell'Operatore non riguarda la vigenza dell'istituto del subappalto cd. qualificante o necessario, che, ad ogni buon conto, sarebbe utile per sopperire all'assenza di una qualificazione SOA. Il motivo di esclusione dell'Operatore dalla procedura di gara verte sulla carenza del requisito della certificazione UNI/EN/ISO 13485/2021 che rende inammissibile l'Operatore in quanto privo di requisito di qualificazione.

L'Operatore è escluso.

→ Si procede all'esclusione in piattaforma e al ricalcolo della soglia di anomalia; la soglia di anomalia è pari a 24,2184 e il primo operatore non anomalo è D.C. COSTRUZIONI S.R.L., avendo offerto un ribasso del 22,85.

D.C. COSTRUZIONI S.R.L.

L'Operatore economico partecipa in qualità di impresa singola. Dichiara di non essere in possesso dei requisiti richiesti ai fini della qualificazione, e di avvalersi dell'ausiliaria CONEDIL FEDERIMPRESA S.C. per la SOA OG1 IV-Bis e OS28 I.

Dichiara inoltre di essere iscritto alla White List della Prefettura, Ufficio territoriale del Governo di Agrigento, e di non essere in possesso delle abilitazioni di cui al D.M. n. 37/2008 e che pertanto procederà al subappalto delle stesse o al conseguimento dell'abilitazione per la fase di esecuzione dell'appalto.

Nel DGUE dichiara di ricorrere al subappalto al 100% di tutte le lavorazioni ricomprese nell'appalto. Allega inoltre la Tabella requisiti capacità tecnica (Allegato 3) al fine di dichiarare di non possedere il requisito in merito alla categoria OS30 e di subappaltare il 100% della categoria.

Allega il contratto di avvalimento nel quale l'impresa ausiliaria si impegna nei confronti dell'impresa ausiliata per il prestito dei requisiti relativi alla categoria OG1, OS28 e alla certificazione ISO9001.

Dalla documentazione non è possibile evincere come l'Operatore economico intenda soddisfare il requisito della OS30 e il requisito soggettivo di qualificazione della certificazione UNI/EN/ISO 13485/2021. Inoltre, la comunicazione dei dati del titolare effettivo è priva degli elementi sostanziali e, nel DGUE, mancano le dichiarazioni del socio al 50% Antonio Cibella.

Nel DGUE dell'impresa ausiliaria mancano le dichiarazioni del Direttore Tecnico Enrico Sartori.

Si è pertanto provveduto a inviare richiesta di soccorso istruttorio per la trasmissione della documentazione dalla quale evincere come l'Operatore intenda qualificarsi per i suddetti requisiti, nonché del DGUE completo delle dichiarazioni mancanti e della documentazione dei dati del titolare effettivo. Verrà richiesta inoltre la trasmissione del DGUE di CONEDIL FEDERIMPRESA S.C. completo delle dichiarazioni mancanti.

Alla scadenza del termine perentorio del 18 settembre 2025, ore 13:00, l'Operatore non ha riscontrato.

Pertanto l'Operatore economico è escluso.

→ Si procede all'esclusione in piattaforma e al ricalcolo della soglia di anomalia; la soglia di anomalia è pari a 23,8946666666 e il primo operatore non anomalo è VALENZA COSTRUZINI SRL, avendo offerto un ribasso del 22,61.

VALENZA COSTRUZIONI SRL

L'Operatore economico partecipa in qualità di impresa singola. Dichiara di essere in possesso dell'attestazione SOA per la categoria OG1 classifica III e della certificazione UNI/EN/ISO 13485/2021, e di non ricorrere all'avvalimento.

Dichiara, inoltre, di essere iscritto alla White List della Prefettura, Ufficio territoriale del Governo di Cagliari, e di non essere in possesso delle abilitazioni di cui al D.M. n. 37/2008 e che pertanto procederà al subappalto delle stesse o al conseguimento dell'abilitazione per la fase di esecuzione dell'appalto.

Nel DGUE conferma di non ricorrere all'avvalimento e di ricorrere al subappalto nella percentuale del 49,99% della categoria prevalente e al 100% delle scorporabili.

Non ha allegato la certificazione UNI/EN/ISO 13485/2021.

Dalla documentazione non è possibile evincere come l'Operatore intenda qualificarsi per il requisito delle categorie scorporabili OS28 e OS30 e per la certificazione UNI/EN/ISO 13485/2021.

Si è pertanto provveduto a inviare una richiesta di soccorso istruttorio per la trasmissione della certificazione UNI/EN/ISO 13485/2021 e della documentazione dalla quale emerga come l'Operatore intende qualificarsi per le categorie scorporabili OS28 e OS30.

Alla scadenza del termine perentorio del 18 settembre 2025, ore 13:00, l'Operatore non ha riscontrato.

Pertanto l'Operatore economico è escluso.

→ Si procede all'esclusione in piattaforma e al ricalcolo della soglia di anomalia, la soglia di anomalia è pari a 23,505 e il primo operatore non anomalo è AURORA SRLS, avendo offerto un ribasso del 22,51.

AURORA SRLS

A causa di problemi con l'apertura dei file allegati dall'Operatore alla busta di qualifica, si è proceduto preliminarmente a richiedere nuova trasmissione dei documenti per consentirne la verifica.

Entro i termini, l'Operatore ha riscontrato allegando file regolarmente leggibili.

L'Operatore economico partecipa in qualità di impresa singola. Dichiara di non essere in possesso dei requisiti richiesti ai fini della qualificazione, e di avvalersi dell'ausiliaria NUOVA COSTRUZIONI SRLS per la SOA OG1 II e per la certificazione ISO. Dichiara inoltre di aver presentato la domanda di iscrizione o rinnovo alla White List della Prefettura e di non essere in possesso delle abilitazioni di cui al D.M. n. 37/2008 e che pertanto procederà al subappalto delle stesse o al conseguimento dell'abilitazione per la fase di esecuzione dell'appalto.

Nel DGUE conferma di ricorrere all'avvalimento e dichiara di subappaltare il 49,9% della categoria OG1 e il 100% delle categorie scorporabili.

Nel contratto di avvalimento allegato, l'ausiliaria NUOVA COSTRUZIONI SRLS si impegna a prestare il requisito relativo alla SOA per la categoria OG1 classifica II.

Dalla documentazione non è possibile evincere come l'Operatore economico intenda soddisfare il requisito relativo alle categorie scorporabili e il requisito soggettivo di qualificazione della certificazione UNI/EN/ISO 13485/2021.

Si è pertanto provveduto a inviare un'ulteriore richiesta di soccorso istruttorio per la trasmissione della documentazione dalla quale evincere come l'Operatore intenda qualificarsi per i suddetti requisiti.

Alla scadenza del termine perentorio del 18 settembre 2025, ore 13:00, l'Operatore non ha riscontrato.

L'Operatore economico è escluso.

→ A seguito del ricalcolo, la soglia di anomalia è pari a 23,0365714285 e il primo operatore non anomalo è GRUPPO ELSA SRL, avendo offerto un ribasso del 22,32.

GRUPPO ELSA SRL

L'Operatore economico partecipa in qualità di impresa singola. Dichiara di essere in possesso della categoria OG1 classifica IV-Bis e specifica quanto segue:

"dichiara l'intenzione di subappaltare interamente per il 100% le lavorazioni relative alla categoria OS28 a impresa in possesso di abilitazione secondo la norma UNI/EN/ISO 13485/2021 per le lavorazioni relative agli impianti gas medicali. La natura specialistica e la complessità tecnica di questi interventi richiedono competenze specifiche che non possediamo internamente. Anche qualora il requisito richiesto (certificato UNI/EN/ISO 13485:2021) fosse acquisito tramite avvalimento, non saremmo in grado di eseguire direttamente le opere relative al predetto requisito. Lo scopo dell'avvalimento è possedere un requisito per poter svolgere le opere del requisito oggetto dell'avvalimento. Per questo motivo, si ricorre al subappalto qualificante, affidando i lavori a un'impresa idonea e specializzata nel settore che eseguirà i lavori in OS28 a impresa in possesso di abilitazione secondo la norma UNI/EN/ISO 13485/2021 così come richiesto dal disciplinare di gara a pagina 25 (L'Operatore che esegue i lavori della categoria OS 28 , con particolare riferimento alle lavorazioni legate agli impianti gas medicali, deve essere in possesso dei requisiti di abilitazione secondo la norma UNI/EN/ISO 13485/2021)."

Per la disamina delle motivazioni per le quali si ritiene che l'Operatore sia carente dei requisiti per la qualificazione, si rimanda a quanto riportato per l'Operatore SURIANO MICHELANGELO.

L'Operatore GRUPPO ELSA SRL è escluso.

→ Si procede all'esclusione in piattaforma e al ricalcolo della soglia di anomalia, la soglia di anomalia è pari a 21,38 e il primo operatore non anomalo è ANGELO SCANO SRL, avendo offerto un ribasso del 19,44.

ANGELO SCANO SRL

Come previsto con Determinazione della Direttrice del Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria del 17.09.2025, n. 907, prot. 9997, per l'esclusione dell'Operatore si richiamano le motivazioni riportate nel provvedimento della Direttrice del Servizio Lavori e Servizi di architettura e ingegneria n. 866 del 10.09.2025 e nel verbale costituente parte integrante e sostanziale del provvedimento.

→ Si procede all'esclusione in piattaforma e al ricalcolo della soglia di anomalia, la soglia di anomalia è pari a 21,865 e il primo operatore non anomalo è MASTROMARINO EDILIZIA DI MATTIA MASTROMARINO, avendo offerto un ribasso del 21,61.

MASTROMARINO EDILIZIA DI MATTIA MASTROMARINO

L'Operatore economico partecipa in qualità di impresa singola. Dichiara di essere in possesso dell'attestazione SOA per la categoria OG1, classifica III e di non ricorrere all'avvalimento.

Dichiara inoltre di aver presentato la domanda di iscrizione o rinnovo alla White List della Prefettura, Ufficio territoriale del Governo di Matera, e di non essere in possesso delle abilitazioni di cui al D.M. n. 37/2008 e che pertanto procederà al subappalto delle stesse o al conseguimento dell'abilitazione per la fase di esecuzione dell'appalto.

Nel DGUE conferma di non ricorrere all'avvalimento e di ricorrere al subappalto nella percentuale del 49,99% della categoria prevalente e al 100% delle scorporabili. Allega inoltre la Tabella requisiti capacità tecnica (Allegato 3) al fine di dichiarare di non possedere il requisito in merito alla categoria OS30 e di subappaltare il 100% della categoria.

Nel DGUE mancano le dichiarazioni dei Direttori Tecnici Antonio Paolicelli e Raffaele Casamassima.

Dalla documentazione non emerge come l'Operatore economico intenda qualificarsi per la certificazione UNI/EN/ISO 13485/2021 e per le categorie scorporabili.

Si è pertanto provveduto a inviare la richiesta di trasmissione della documentazione idonea a valutare i requisiti di qualificazione dell'Operatore e la trasmissione del DGUE completo delle dichiarazioni mancanti.

Alla scadenza del termine perentorio del 18 settembre 2025, ore 13:00, l'Operatore non ha riscontrato.

L'Operatore economico è escluso.

→ Si procede all'esclusione in piattaforma e al ricalcolo della soglia di anomalia; la soglia di anomalia è pari a 21,95 e il primo operatore non anomalo è SCS CONSTRUCTIONS SRL, avendo offerto un ribasso del 21,48.

SCS CONSTRUCTIONS SRL

L'Operatore economico partecipa in qualità di impresa singola. Dichiara di essere in possesso dell'attestazione SOA per le categorie OG1 e OG11, nulla dichiara riguardo il possesso della certificazione UNI/EN/ISO 13485/2021.

Dichiara inoltre di essere iscritto alla White List della Prefettura, Ufficio territoriale del Governo di Cagliari, e di non essere in possesso delle abilitazioni di cui al D.M. n. 37/2008 e che pertanto procederà al subappalto delle stesse o al conseguimento dell'abilitazione per la fase di esecuzione dell'appalto.

Allega la “Tabella requisiti capacità tecnica” nella quale, ai sensi dell’art. art. 28 dell’All. II.12 al Codice dei Contratti Pubblici, si dà atto del possesso del requisito per la categoria OS30, in capo all’Operatore economico per gli importi richiesti, attraverso i CEL correttamente allegati.

Nel DGUE dichiara di non ricorrere all’avvalimento e di subappaltare il 49,99% delle lavorazioni della categoria prevalente.

Poiché dalla documentazione presentata non emerge come l’Operatore intenda qualificarsi, è stata inviata una richiesta di soccorso istruttorio per richiedere la dimostrazione del possesso relativo alla certificazione UNI/EN/ISO 13485/2021.

Alla scadenza del termine perentorio del 18 settembre 2025, ore 13:00, l’Operatore non ha riscontrato.

L’Operatore economico è escluso.

→ Si procede all’esclusione in piattaforma e al ricalcolo della soglia di anomalia, la soglia di anomalia è pari a 22,185 e il primo operatore non anomalo è DILIBERTO GERO, avendo offerto un ribasso del 22,16.

DILIBERTO GERO

L’Operatore economico partecipa in qualità di impresa singola. Dichiara di essere in possesso dell’attestazione SOA per la categoria OG1 classifica III-Bis, dichiara inoltre di subappaltare la categoria OG1 al 49,99% e le categorie scorporabili al 100%, e di non ricorrere all’avvalimento. Nulla dichiara in merito al possesso della certificazione UNI/EN/ISO 13485/2021.

Dichiara di essere iscritto alla White List della Prefettura, Ufficio territoriale del Governo di Caltanissetta, e di non essere in possesso delle abilitazioni di cui al D.M. n. 37/2008 e che pertanto procederà al subappalto delle stesse o al conseguimento dell’abilitazione per la fase di esecuzione dell’appalto.

Allega inoltre la Tabella requisiti capacità tecnica (Allegato 3) al fine di dichiarare di non possedere il requisito in merito alle categorie scorporabili e di subappaltare il 100% delle stesse.

Nel DGUE dichiara di non ricorrere all’avvalimento e di subappaltare il 49,99% delle lavorazioni della categoria prevalente e il 100% delle *“Attrezzature per radiodiffusione, televisione, comunicazione, telecomunicazione e affini”*.

Poiché dalla documentazione presentata non emerge come l’Operatore intenda qualificarsi, è stata inviata una richiesta di soccorso istruttorio per richiedere la dimostrazione del possesso relativo alla certificazione UNI/EN/ISO 13485/2021.

Alla scadenza del termine perentorio del 18 settembre 2025, ore 13:00, l’Operatore non ha riscontrato.

L'Operatore economico è escluso.

→ Si procede all'esclusione in piattaforma e al ricalcolo della soglia di anomalia; la soglia di anomalia è pari a 19,21 e il primo operatore non anomalo è CO.I.R. CONSORZIO ARTIGIANI, avendo offerto un ribasso del 16,21.

CO.I.R. CONSORZIO ARTIGIANI

Come previsto con Determinazione della Direttrice del Servizio lavori e servizi di architettura e ingegneria del 17.09.2025, n. 907, prot. 9997, per l'esclusione dell'Operatore si richiamano le motivazioni riportate nel provvedimento della Direttrice del Servizio Lavori e Servizi di architettura e ingegneria n. 866 del 10.09.2025 e nel verbale costituente parte integrante e sostanziale del provvedimento.

→ Si procede all'esclusione in piattaforma e al ricalcolo della soglia di anomalia, la soglia di anomalia è pari a 22,21 e il primo operatore non anomalo è DECOGEN SRL, avendo offerto un ribasso del 11,26.

La documentazione presentata dall'Operatore DECOGEN SRL è conforme a quanto richiesto dalla *lex specialis* di gara ai fini della qualificazione.

Verrà pertanto adottato apposito provvedimento di esclusione degli operatori **SURIANO MICHELANGELO, D.C. COSTRUZIONI S.R.L., VALENZA COSTRUZIONI SRL, AURORA SRLS, GRUPPO ELSA SRL, ANGELO SCANO SRL, MASTROMARINO EDILIZIA DI MATTIA MASTROMARINO, SCS CONSTRUCTIONS SRL, DILIBERTO GERO, CO.I.R. CONSORZIO ARTIGIANI** e si procederà contestualmente con la verifica dei requisiti dell'Operatore DECOGEN SRL.

La Responsabile della fase di affidamento

CAU LUANA
2025.09.24 11:53:01
CN=CAU LUANA
C=IT
2.5.4.4=CAU
2.5.4.42=LUANA